

ISTITUTO COMPRENSIVO – ISCHIA 1 PORTO

Via G. Casciaro, 3 - 80077 ISCHIA (Napoli)

Codice meccanografico: NAIC8HT009

email: naic8ht009@istruzione.it

pec: naic8th009@pec.istruzione.it

C.F. 91018370634

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO 1

I.C. ISCHIA 1 PORTO

Prot. 0005263 del 09/07/2026

IV (Uscita)

ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi collegiali hanno il compito di favorire la partecipazione alla gestione della scuola di tutti i soggetti costituenti la comunità scolastica. Sono organi collegiali dell'Istituzione:

il Consiglio di istituto (C. I.) la Giunta esecutiva (G. E.)

il Collegio dei docenti (C. D.)

i Consigli di classe (C. C.) interclasse (C. IC), intersezione (C. IS)

La convocazione degli Organi Collegiali viene disposta dal presidente in via ordinaria con avviso scritto almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Per ciascuna seduta dell'organo collegiale viene redatto apposito verbale. I registri dei verbali sono custoditi presso gli uffici di segreteria.

Art. 1 - Consiglio di Istituto (C. I.)

Il C. I. è costituito da rappresentanti dei genitori (8), dai rappresentanti dei docenti (8), dai rappresentanti del personale ATA (2) e dal Dirigente Scolastico quale membro di diritto nel caso di scuole con più di 500 alunni; invece nel caso di scuole con alunni inferiori ai 500 è costituito dai rappresentanti dei genitori (6), rappresentanti dei docenti (6), rappresentanti del personale ATA (1). Il C.I. è presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso.

Art. 2 - Giunta esecutiva (G. E.)

La Giunta esecutiva, eletta dal C. d. I., è composta da un docente, un non docente, due genitori, oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (membri di diritto).

La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico; segretario della Giunta è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Competenze **Giunta Esecutiva (art. 10 del D. Lgs. n. 297/94):**

- predispone il **Piano Annuale e il Conto Consuntivo**;
- **prepara i lavori** del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'**esecuzione** delle relative delibere.

Art. 3 - Prima Convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art.4 - Elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio elegge anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Nella stessa seduta viene eletta anche la Giunta Esecutiva.

Art.5 - Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente all'inizio dell'anno scolastico, per discutere il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente e programmare le attività del nuovo anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente con e-mail a tutti i componenti e attraverso l'affissione all'Albo pretorio online, contenente l'ordine del giorno, possibilmente con la documentazione, con preavviso di:

- almeno 5 giorni per le sedute ordinarie;
- almeno 3 giorni per le sedute straordinarie;
- almeno 1 giorno per le sedute urgenti.

La convocazione urgente può essere disposta solo dal Presidente della Giunta Esecutiva, anche telefonicamente.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero di almeno 7 membri del Consiglio stesso (un terzo).

I genitori membri del Consiglio verranno informati dalla Segreteria.

Art. 6 – Atti e modalità di svolgimento del Consiglio di Istituto

Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui saranno riportate in sintesi le discussioni e le decisioni adottate. Le deliberazioni invece devono essere riportate in modo chiaro e per esteso. È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale le proprie dichiarazioni, proposte od osservazioni. Detto verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito registro a pagine numerate. All'inizio della seduta successiva il Presidente chiede l'approvazione del verbale della seduta precedente.

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante pubblicazione delle delibere sull'albo on- line, entro 15 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nei locali della Presidenza dell'Istituto.

Partecipazione del pubblico - art. 42 del D.Lgs. n. 297/94.

Le riunioni del Consiglio d'Istituto sono aperte, senza diritto d'intervento, agli/elettori/elettrici delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto, salvo i casi in cui siano in discussione argomenti concernenti persone. In caso di necessità, per il mantenimento dell'ordine pubblico, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica (**art. 4 L. n.748/77**).

Il Consiglio di Istituto può a maggioranza relativa dei Componenti chiamare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, delle persone esterne per particolari richieste

Il Consiglio può nominare commissioni di studio e di lavoro in ordine ai problemi che intende affrontare.

La discussione deve seguire l'ordine del giorno. Il Consiglio con votazione a maggioranza, ha facoltà di modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti. Nessun argomento può essere

trattato nelle sedute se non è scritto nell'ordine del giorno. Solo in caso che i membri presenti siano d'accordo all'unanimità possono essere introdotti punti non previsti nell'ordine del giorno. Il/la Vice Presidente (se eletto) sostituisce in caso di assenza il/la Presidente; in caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente assumerà la Presidenza dell'Organo collegiale il Consigliere più anziano dei genitori. Nel caso in cui il Presidente cessi dalle sue funzioni, il Vicepresidente non può subentrargli e il Consiglio deve procedere a nuove elezioni.

Il consiglio di istituto potrà essere svolto in modalità on-line, nei casi urgenti, a condizione di utilizzare piattaforme digitali in grado di garantire il regolare svolgimento delle sedute. In particolare verrà utilizzata la piattaforma Meet, accedendo esclusivamente con l'account istituzionale fornito dalla scuola a ogni membro del consiglio.

Art. 7 – Decadenza dei membri

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive decadono dalla carica e devono essere sostituiti sulla base della graduatoria dei non eletti.

Per giustificato motivo si intende comunicazione scritta, verbale o telefonica, rivolta all'Istituzione scolastica o al Presidente del Consiglio di Istituto prima della riunione stessa. Il motivo dell'assenza comunicato verbalmente o telefonicamente va, poi, giustificato per iscritto.

Decadono automaticamente dalla carica, con decorrenza 1° settembre, i genitori che nell'anno scolastico successivo alla suddetta data non abbiano figli che frequentano scuole dell'Istituto.

Art. 8 - Collegio dei Docenti (C. D.)

Il C. D. è composto da tutti i docenti in servizio ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il C. D. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituzione. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa. Elabora, attua, verifica e valuta il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), definendo gli aspetti formativi, pedagogici, didattici e di organizzazione della didattica. Inoltre, il C. D. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni, tenendo conto dei criteri generali indicati dal C. I.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse e di intersezione. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, si riunisce secondo il piano delle attività deliberato, quando il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il Collegio dei docenti elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che, ai sensi del c. 14 dell'art. 1 della L.107/15 *è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline.*

Art. 9 - Collegio dei Docenti in modalità on-line

Così come previsto dalla nota MIM n. 0003803 del 30 giugno 2026, il collegio docenti potrà essere svolto in modalità on-line, qualora necessario, a condizione di utilizzare piattaforme digitali in grado di garantire il regolare svolgimento delle sedute. Il sistema di voto online dovrà assicurare l'identificazione univoca dell'elettore, la trasparenza e la verificabilità delle procedure, oltre al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali che rispetti le indicazioni contenute nell'allegato tecnico della nota MIM.

Art. 10 - Comitato di valutazione

Il nuovo art. 11 del D.lgs 297/94 così come novellato dal comma 129 della L.107/15, norma:

(a) Composizione del comitato: il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed Educativa, ha durata in carica per tre anni scolastici;

- è presieduto dal Dirigente Scolastico;
- i componenti dell'organo sono: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

(b) Compiti del comitato:

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell'art.11 del D.lgs 297/94;
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 del D.lgs 297/94 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501.

Art. 11 - Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione della scuola sono composti dai docenti della classe/sezione e dai genitori eletti rappresentanti di classe/sezione. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe da lui delegato. Si riuniscono almeno una volta ogni bimestre, con la contemporanea presenza dei genitori e degli insegnanti, secondo il Piano Annuale delle attività degli Organi collegiali.

I Consigli di classe e di Interclasse hanno il compito di:

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica
- agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni;
- esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
- pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 12: Attività dei docenti.

Gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

L'**attività di insegnamento** si svolge in:

- 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia;
- 22 ore settimanali nella scuola primaria, cui si aggiungono 2 ore di programmazione (da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica obiettivi didattici ed educativi, scelta dei contenuti, strategie e modalità di valutazione); In seguito alla delibera n 27/2025 del Collegio dei Docenti n 3 del 12 settembre 2025 la programmazione nell'anno scolastico 2025/2026 si svolge alternativamente in seduta per interclasse nei locali della scuola e online su piattaforma dedicata (Google workspace). La delibera resta valida fino ad eventuale successiva delibera dal medesimo Organo collegiale.

Le **attività collegiali** sono costituite da:

1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (intermedi e finali) e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, sino a 40 ore annue;
2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione*. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti e tenendo conto degli oneri di servizio dei docenti con un numero di classi superiore a sei, in modo da prevedere un impegno sino a 40 ore annue;
3. svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Le ore dedicate alle riunioni del **GLO rientrano nelle 40 h, prima destinate ai soli consigli di classe/interclasse/intersezione.*

art.13. Le elezioni dei rappresentanti di classe scuola primaria/sezione scuola dell'infanzia.

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe vengono eletti una volta l'anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Sono previsti:

- 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe della scuola d'infanzia;
- 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola primaria;

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all'inizio dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.

Procedure per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola:

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico per ciascuna classe o sezione. Alle assemblee partecipano tutti i docenti delle classi/sezioni e sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti presso il nostro istituto scolastico.

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all'inizio dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.

Procedure per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico per ciascuna classe o sezione. Alle assemblee partecipano tutti i docenti delle classi/sezioni e sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti presso il nostro istituto scolastico.

In ogni assemblea, presieduta dal docente referente di classe/sezione/sede/plesso, vengono illustrate:

1. la situazione generale delle classi/sezioni;
2. le linee generali della programmazione didattico-educativa dell'anno scolastico in corso;
3. i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione.

Il docente coordinatore di ciascuna classe/ sezione riceverà dalla Segreteria un plico contenente il verbale per l'assemblea di classe dei genitori, il verbale di seggio per le operazioni di voto, l'elenco dei genitori-elettori, l'urna e le schede elettorali. Inoltre, avrà il compito di illustrare durante l'assemblea anche le procedure per l'istituzione del seggio e per l'elezione del rappresentante dei genitori come di seguito specificato:

Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una o più classi/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per tutte le classi/sezioni del plesso.

Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio;

Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi.

Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci.

I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli.

Compiti del rappresentante di classe/sezione sono:

- Fare da tramite: Essere il punto di riferimento tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica.
- Informare i genitori: Comunicare a tutte le famiglie della classe le iniziative, gli eventi e la vita scolastica.
- Portavoce delle istanze: Riferire al Consiglio di Classe le richieste, le proposte e le problematiche presentate dai genitori.
- Promuovere il coinvolgimento: Sviluppare iniziative per coinvolgere attivamente le famiglie nella vita scolastica.
- Conoscere la scuola: Tenersi aggiornato sulla vita della scuola, conoscerne il regolamento e i vari organi collegiali.
- Partecipare alle riunioni: Presenziare alle riunioni del Consiglio di Classe e a quelle di interclasse/intersezione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento può essere soggetto, per sopraggiunte necessità, a integrazioni e/o modifiche in itinere. **Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/07/2026**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto. Il presente Regolamento d'Istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio d'Istituto.